

I tipi di elementi probativi

È sempre necessario documentare quanto si è verificato, o perlomeno le eccezioni riscontrate per valutare se emergono errori di bilancio, nonché documentare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione applicate, la correlazione di tali procedure con i rischi ed i relativi risultati.

Il Principio di revisione n. 230 – *La documentazione del lavoro di revisione* stabilisce le regole e fornisce una guida sulla documentazione necessaria per revisione legale.

Le possibili procedure tipiche di revisione per acquisire adeguati e sufficienti elementi probativi sono rappresentate da:

- *Ispezioni;*
- *Osservazioni dirette;*
- *Indagini;*
- *Conferme;*
- *Ricalcoli e riesecuzioni dei controlli;*
- *Analisi comparative.*

1) *Ispezioni*

Le **ispezioni** consistono nell'esame delle registrazioni contabili, di documenti e di beni materiali.

La verifica delle registrazioni contabili dei documenti fornisce elementi probativi con un diverso grado di attendibilità a seconda della loro natura e provenienza, nonché dell'efficacia delle relative procedure di controllo interno. In particolare, le tre principali categorie di elementi probativi documentali che forniscono differenti gradi di affidabilità riguardano elementi probativi quali quelli:

- prodotti e detenuti da terzi;
- prodotti da terzi e detenuti dalla società;
- prodotti e detenuti dalla società;
- ispezione beni materiali.

Per ciò che concerne i beni materiali, se, ad esempio, l'asserzione da verificare fosse relativa alla esistenza, alla libera disponibilità e alla proprietà delle immobilizzazioni materiali incluse in bilancio, **l'ispezione fisica** dei beni stessi fornirebbe elementi probativi validi ed attendibili **solo per la loro esistenza ma non necessariamente per la loro disponibilità o proprietà e la loro corretta valutazione.**

In tal caso, saranno necessarie altre procedure di verifica ed altri elementi

probativi per raggiungere quegli obiettivi¹. Il fatto di osservare che fisicamente un impianto esista, è in buono stato ed è funzionante, non significa affatto che esso sia di proprietà dell'impresa.

Sono incluse tra le ispezioni fisiche anche quelle che riguardano i controlli basati sui conteggi o ispezioni su beni fisicamente esistenti.

La prima verifica fisica intuitiva è il conteggio di cassa o delle giacenze inventariali, ma può anche essere la verifica fisica delle cambiali, dei titoli e delle immobilizzazioni tecniche.

È importante, inoltre, ricordare la differenza tra una ispezione fisica di attività, quali titoli o fondi liquidi, e l'esame dei documenti, quali fatture, assegni. Se l'oggetto della verifica, ad esempio, fosse una fattura di vendita, l'oggetto non ha un suo valore intrinseco e si definisce come *un documento*. Allo stesso modo, un assegno non ancora firmato è un documento (non ha un suo valore) ma, dopo che è stato firmato, è un valore dell'impresa (in quanto può essere incassato da chiunque se è emesso al portatore) e dopo che è stato annullato per l'incasso torna ad essere un documento. Tecnicamente, l'ispezione fisica di un assegno è tale solo quando l'assegno è un valore dell'impresa.

L'ispezione fisica è un elemento probativo diretto per verificare un'attività effettivamente esistente, ed è considerato uno dei più potenti tipi di strumenti di controllo.

È spesso un metodo oggettivo che permette di accertarsi della quantità e descrizione dell'attività. In altri casi è anche un buon sistema per valutare la condizione di obsolescenza fisica del bene o la sua qualità. In ogni caso, la verifica fisica ha precisi limiti.

Ad esempio, non è in grado di accertare se il bene sia di proprietà dell'impresa e in molti casi non è detto che il revisore abbia la competenza sufficiente per valutare l'obsolescenza o l'autenticità di un bene specifico (beni ad alta tecnologia) o il suo stato di avanzamento in caso di costruzione di beni complessi (ad esempio, nel caso di costruzione di una centralina telefonica da parte di una impresa).

2) Osservazioni dirette

Le **osservazioni** consistono nella verifica diretta da parte del revisore del modo in cui si svolge un'operazione o una procedura all'interno dell'impresa.

Ad esempio, si osserva lo svolgimento di procedure interne di controllo svolte dal

¹ I beni infatti potrebbero essere ipotecati o in *leasing*, ma questi aspetti durante una ispezione fisica delle immobilizzazioni non li rivelerebbero.

personale che effettua i conteggi delle giacenze, ma il revisore non è responsabile dei conteggi, esclusi i propri².

3) *Indagini*

Le **indagini** consistono nella richiesta di informazioni alle persone che hanno o potrebbero essere a conoscenza di elementi di interesse per i controlli, all'interno o all'esterno della società revisionata.

Le indagini possono spaziare dalle formali richieste scritte indirizzate a terzi su aspetti molto specifici alle richieste e/o interviste al personale della società per conoscere come funzionano le procedure. Le risposte ottenute possono fornire informazioni che precedentemente non si possedevano o permettere di acquisire elementi probativi che rafforzano l'attendibilità di elementi già acquisiti.

Le indagini in questo contesto sono diverse dalle "audizioni" che, ad esempio, un Comitato per d.lgs. 231/2001 potrebbe fare, in quanto questo ultimo organismo effettua indagini molto simili ad interrogatori, cosa che un revisore non fa.

4) *Conferme*

Le **conferme** consistono nella risposta ad una richiesta specifica finalizzata alla verifica delle informazioni contenute nelle registrazioni contabili.

5) *Ricalcoli e riesecuzioni dei controlli*

Le procedure dei **ricalcoli** e **riesecuzioni** da parte del revisore consistono nel controllo dell'esattezza matematica dei documenti di supporto e delle registrazioni contabili e nello svolgimento in modo autonomo di procedure o controlli già svolti dall'impresa.

Ad esempio, si pensi alla corretta applicazione dell'Iva sulle fatture di vendita e via dicendo.

Il ricalco, può avvenire anche con criteri di ragionevolezza sui dati globali. Vediamo ad esempio un caso di verifica della congruità del Fondo Trattamento di Fine Rapporto ("Fondo TFR") di una impresa di modeste dimensioni, determinato in base alle disposizioni delle norme in questione.

² Per un esempio di programma di lavoro per l'osservazione dell'inventario fisico vedi successivamente.

CONTROLLO DI CONGRUITÀ DEL FONDO TFR

Descrizione		e/milioni
Fondo TFR al 31/12/20X1		100
Meno:	TFR liquidato ai dimessi	(10)
Meno:	TFR personale trasferito ad altre società del gruppo	(3)
Più:	TFR personale trasferito da altre società del gruppo	2
<i>Sub-totale</i>		89
Più:	Rivalutazione (fondo TFR 31/12/20X1 × coefficiente % adeguamento)	4
Più:	Accantonamento (retribuzioni continuative/13,5)	12
Meno:	FAP - Fondo Adeguamento Pensioni (retribuzioni continuative × 0,5%)	(2)
Fondo TFR al 31/12/20X2 da stima del revisore		103
Fondo per la società incluso in bilancio al 31 dicembre 20X2		100
Differenza non significativa		3

Verifica di congruità del TFR

La verifica consente di ricalcolare a grandi linee la quota di accantonamento globale al fondo TFR, utilizzando la stessa logica alla base del calcolo analitico della quota maturata dal singolo dipendente. Generalmente, viene effettuato in €/milioni ed il risultato ottenuto dal revisore si confronta con il valore del fondo TFR iscritto in bilancio.

La differenza riscontrata, se significativa, va opportunamente giustificata. Se non vi sono spiegazioni apparenti, occorre approfondire il lavoro con verifiche di tipo analitico (ad esempio, con un ricalcolo del Fondo TFR per un campione rappresentativo di dipendenti). Base di partenza per la verifica di congruità del TFR è il dato del Fondo al 31 dicembre dell'anno 20X1, da cui si sottraggono i valori del TFR liquidati ai dipendenti dimessi nell'anno ed del TFR dei dipendenti trasferiti ad altre società di un eventuale gruppo; va invece sommato il TFR ricevuto per il personale trasferito da altre società del gruppo.

Sul fondo TFR così determinato si ridetermina la rivalutazione, in base di appositi coefficienti di rivalutazione ISTAT, mensilmente verificabili e pubblicati dai principali quotidiani economici. Si calcola la quota di accantonamento TFR maturata nell'esercizio, in base alle disposizioni di legge, dividendo le retribuzioni estratte dai conti di contabilità generale per 13,5 ed al quoziente si sottrae lo 0,5% delle retribuzioni a titolo di trattenuta per il Fondo Pensioni. In caso di dubbi per le voci da includere o meno nel calcolo, ci si riferisce al Contratto Nazionale di Categoria e ad accordi integrativi.

6) Analisi comparative

Le analisi comparative riguardano confronti e relazioni tra i dati di bilancio e altri dati non finanziari nonché l'esame di indici e fluttuazioni significative per identificare andamenti anomali rispetto ad altre informazioni prese come riferimento.

Ad esempio, si confronta l'utile lordo di un esercizio con quello dell'esercizio precedente e lo si correla con le altre grandezze. Per alcune voci di poca importanza e scarso rischio, esse possono rappresentare l'unica fonte di controllo³.

³ Si consideri che nel caso di società quotate, anche se la voce di bilancio non è significativa va comunque svolto un minimo controllo.

In altri casi, se dai confronti non emergono situazioni anomale, gli altri elementi probativi possono essere ridotti come quantità e qualità (con minori quantità di verifiche). Infine in altri casi possono indicare le aree da approfondire con interviste e documentazione da esaminare per accertare i motivi di variazioni anomale.

Riassumiamo i diversi gradi di affidabilità degli elementi probativi con una tabella che li suddivide per tipo, grado di indipendenza nei controlli, efficacia del sistema di controllo interno ed efficacia dell'elemento probativo stesso.

CRITERI PER DETERMINARE L'AFFIDABILITÀ DEGLI ELEMENTI PROBATIVI

Tipi di elementi probativi	Grado di indipendenza	Efficacia del sistema di controllo interno	Conoscenza diretta del revisore	Efficacia dell'elemento probativo
Ispezioni	Elevato	Variabile	Elevata	Elevato
Conferme	Elevato	Non applicabile	Bassa	Elevato
Esame di documenti	Documenti esterni più validi di quelli interni	Variabile	Bassa	Elevato
Osservazioni	Elevata	Variabile	Elevata	Medio
Indagini	Basso	Non applicabile	Bassa	Variabile (da bassa a elevata)
Riesecuzione dei controlli	Elevata	Variabile	Elevata	Elevata
Analisi comparative	Elevata/Bassa (a seconda delle risposte ottenute)	Variabile	Bassa	Variabile, normalmente bassa

Si nota come l'affidabilità del sistema di controllo interno ha un ruolo importante sull'efficacia degli elementi probativi. Per esempio, la documentazione interna prodotta da una società con un efficace sistema di controllo è naturalmente più accurata che nel caso contrario. Allo stesso modo, i risultati delle analisi comparative non saranno una evidenza valida se il sistema che produce i dati presenta delle carenze.

Si noti, inoltre, che sia le ispezioni fisiche sia la riesecuzione dei controlli sono normalmente verifiche ad elevata affidabilità se i sistemi di controllo interno sono efficaci, anche se il loro utilizzo cambia notevolmente. Questi due tipi di evidenze illustrano efficacemente come elementi probativi simili possono dare risultati diversi in termini di efficacia.

Infine, un solo elemento probativo è raramente efficace e sufficiente per confermare un controllo; è sempre preferibile disporre di un *mix* di diversi tipi di

elementi probativi per corroborare una verifica svolta.

Se si svolge la revisione del bilancio di una piccola o media impresa, è difficile raccogliere sufficienti elementi probativi a sostegno delle asserzioni sulla completezza dei dati per due motivi fondamentali:

- il proprietario-amministratore occupa solitamente una posizione dominante ed è potenzialmente in grado di eludere i controlli e non far contabilizzare alcune operazioni;
- l'impresa potrebbe non avere procedure di controllo interno che prevedano una prova documentale per tutte le operazioni registrate.

In questi casi, il revisore deve pianificare ed eseguire le verifiche con una buona dose di scetticismo professionale. In assenza di prova contraria, potrebbe considerare se le dichiarazioni sono vere e i documenti sono autentici.

D'altro canto, bisogna considerare che in molte piccole/medie imprese esiste spesso qualche forma di controllo non formalizzato ma efficace (ad esempio, il fatto di controllare visivamente le operazioni sull'estratto conto a terminale senza dover redigere una formale riconciliazione bancaria). In questi casi bisogna sapere se esistono controlli compensativi che comprovino il funzionamento del sistema.

Nell'ipotesi in cui non vi siano controlli interni attendibili, il revisore può ottenere elementi sufficienti solo svolgendo procedure di validità. Tali procedure possono includere:

- il confronto tra due fonti di dati. Ad esempio, le uscite di merce dalla contabilità di magazzino con le fatture di vendita o la documentazione per i servizi svolti con gli addebiti ai clienti;
- la quadratura delle merci acquistate con quelle vendute in una impresa commerciale;
- le procedure di analisi comparativa;
- le richieste di conferma;
- l'esame delle operazioni successive alla chiusura dell'esercizio.

Si rammenta che la mancata acquisizione di un elemento probativo relativo ad un'asserzione (ad esempio per verificare l'asserzione dell'esistenza delle giacenze di magazzino) non può ovviamente essere compensata dalla corretta acquisizione di un altro elemento probativo relativo ad un'altra asserzione, come ad esempio per la corretta valutazione delle giacenze stesse. La scelta della natura, dei tempi d'intervento e dell'ampiezza delle procedure di validità variano in funzione delle asserzioni. Lo svolgimento di una stessa procedura di verifica può fornire elementi probativi validi a più di una asserzione: ad esempio, la verifica degli incassi dei crediti verso clienti fornisce elementi probativi in merito sia alla incassabilità del credito, alla esistenza del credito e alla sua valutazione.

Nell'ipotesi in cui sussistano fondati dubbi in merito ad una significativa asserzione

di bilancio, il revisore deve ricercare elementi probativi sufficienti e adeguati per superare tali dubbi e, se non fosse in grado di reperirli, deve esprimere un giudizio con rilievi o dichiararsi impossibilitato ad esprimere un giudizio.

Ad esempio se esistono dubbi in tempi di crisi economica sulla asserzione *“valutazione dei crediti verso clienti”* è possibile che a fine esercizio il fondo svalutazione crediti sia sottovalutato anche per un importo significativo.